

## **"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO IN CAMPANIA"**

DPGR n. 2212 del 15.10.01 (BURC n.59 del 12.11.01), modificato dal DGR n.  
446 dell'8.02.02

### **Art. 1 - Finalità e definizione di "Strada del Vino"**

1. La Regione Campania, in attuazione della Legge 27 luglio 1999, n. 268, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale la realizzazione delle "Strade del Vino".
2. Le "Strade del Vino" sono percorsi appositamente segnalati, lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
3. Le "Strade del Vino" hanno lo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine di cui alla legge 10 febbraio 1992 n. 164, e costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica integrata. I percorsi delle "Strade del vino" possono includere, oltre alle produzioni qualitative di cui alla legge 10.2.92, n. 164, anche le produzioni riconosciute ai sensi del Reg. Ce n. 2081/92 del Consiglio e le produzioni agroalimentari, tradizionali, individuate ai sensi del decreto MIPAF 8.9.99, n. 350.

### **Art. 2 - Standards minimo delle "Strade del vino"**

1. In applicazione del DM 12.7.00, ogni strada del vino deve prevedere:

*Il logo regionale identificativo unico;*

*La segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c) capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta in prossimità o all'interno della "Strada del vino", consistente nello specifico logo identificativo e nella denominazione della strada;*

*La mappa del territorio specifica della "Strada del vino", posta in prossimità dei centri abitati o in luoghi di sosta all'interno della "Strada del vino"; la mappa dovrà contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della "Strada del vino";*

*La mappa di micropercorso, in cui devono, comunque, comparire gli elementi di cui ai precedenti trattini, esposta presso ciascun soggetto aderente;*

*Il materiale informativo sulla "Strada del vino", approvato dal Comitato di gestione, in esposizione presso ciascun soggetto aderente;*

Ciascuna "Strada del vino" deve, inoltre, prevedere:

il regolamento di funzionamento, contenente almeno la tipologia dei soggetti aderenti e i requisiti necessari degli stessi per aderire alla "Strada del vino";  
il Comitato di gestione.

2. Ad ogni "Strada del vino" devono aderire:

almeno  $\frac{1}{4}$  delle aziende vitivinicole, incluse le strutture cooperative di trasformazione, che producono e/o trasformano uve provenienti da vigneti iscritti all'Albo di cui all'art.15 della L. 10 febbraio 1992, n. 164, e, comunque, non inferiore al limite fissato dal Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, a meno che i richiedenti non rappresentino il 100 % della produzione;

non meno di una cantina produttrice di vini a denominazione di origine;

non meno di un'azienda agrituristica;

non meno di una struttura tra:

- a) a) enoteche;
- b) b) esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della "Strada del vino";
- c) c) imprese turistico-recettive.

Il percorso deve includere anche almeno un bene artistico-culturale e/o paesistico-ambientale fruibile da parte del pubblico.

### **Art. 3 - Standards di qualità delle aziende vitivinicole e delle cantine delle "Strada del vino"**

1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le aziende vitivinicole devono presentare i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:

essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla Legge 1 Febbraio 1992 N. 164; oppure al di fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o di vinificazione e di imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della L. 164/92; nel caso in cui l'impianto di trasformazione fosse ubicato al di fuori del territorio di produzione delle uve di cui sopra e, comunque in ambito provinciale, la ammissibilità sarà valutata in rapporto al grado di integrazione con lo sviluppo della strada in questione e/o del collegamento della stessa con altre strade;

possedere un'area attrezzata per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti, ubicati nei pressi dell'azienda;

esporre una segnaletica d'ingresso all'azienda che, oltre al logo della "Strada del vino", deve contenere: il nome dell'azienda, i numeri di telefono, la possibilità di eseguire visite guidate, gli orari ed i giorni di apertura, concordato con il Comitato di gestione;

possedere un ingresso o altro locale posto nelle vicinanze approntato come un luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita, dove reperire anche materiale illustrativo, da concordare con il Comitato di gestione ai fini di una omogeneità dell'immagine e dei contenuti, sulla "Strada del vino" di appartenenza ed in particolare: una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sui vigneti e sulla cantina, un breve glossario pluri-lingue dei termini vitivinicoli e turistici da consegnare ai visitatori, un opuscolo sulle precipue caratteristiche del territorio e dei vini prodotti all'interno della strada;

possedere uno spazio di degustazione con affissione, in modo ben visibile, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi. Tali prezzi devono essere notificati al Comitato di gestione. La degustazione va preordinata all'arrivo degli ospiti ed effettuata in specifici bicchieri. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato all'acquisto.

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica risultano utili, anche se non obbligatori, i seguenti servizi:

telefono pubblico ubicato all'interno della struttura o in prossimità dell'azienda;

parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicaps;

disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori

personale a conoscenza di lingue straniere;

vendita del vino prodotto in bottiglie confezionate;

organizzazione di visite guidate ai vigneti;

visite organizzate con percorsi informativi per l'enoturista;

vetrina contenente i bicchieri da degustazione, cui sia assicurata una giusta circolazione d'aria e adeguate caratteristiche igieniche;

locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;

piazzali o aree per la sosta delimitati in modo che lo stazionamento dei veicoli non danneggi il carattere dell'insediamento e, per le aziende situate all'interno dei centri abitati, indicazione ai visitatori dei parcheggi o luoghi di sosta ad essi riservati.

3. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi.

### **Art. 4 - Standards di qualità delle aziende agrituristiche delle "Strade del vino"**

1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio delle attività ai sensi della L. R. n. 41/84, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:

essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L.164/92;  
esporre una segnaletica d'ingresso all'azienda agrituristica contenente oltre al logo della "Strada del vino" : il nome dell'azienda, i numeri di telefono, l'orario e i giorni di apertura;  
avere la carta dei vini e almeno un menù degustazione con prezzi comunicati al Comitato di gestione, qualora sia autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande;  
offrire materiale informativo sulla "Strada del vino", approvato dal Comitato di gestione;

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica risultano utili, anche se non obbligatori, i seguenti servizi:

personale a conoscenza di lingue straniere;  
vendita del vino prodotto in bottiglie confezionate;  
organizzazione di attività didattiche come corsi di degustazione, visite guidate ai vigneti o alle cantine;  
esposizione di un congruo numero di vini relativi alla "Strada del vino";

3. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi.

#### **Art. 5 - Standards di qualità delle aziende agricole specializzate in produzioni tipiche aderenti alle "Strade del vino"**

1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole ed offrire i seguenti servizi:

essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L. 164/92;  
esporre la segnaletica d'ingresso all'azienda agricola contenente oltre al logo della "Strada del vino": il nome dell'azienda, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;  
esporre un congruo numero di vini relativi alla "Strada del vino" anche se l'azienda non è vitivinicola;  
offrire materiale informativo della "Strada del vino", approvato dal Comitato di gestione;  
offrire materiale informativo relativo alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica risultano utili, anche se non obbligatori, i seguenti servizi:

personale a conoscenza di lingue straniere;  
organizzazione di attività didattiche finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

3. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi.

#### **Art. 6 - Standards di qualità delle enoteche delle "Strade del vino"**

1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le enoteche devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L. 164/92;  
esporre, con particolare cura ed in luogo idoneo, un numero adeguato di vini delle aziende facenti parte della "Strada del vino";  
esporre in modo ben visibile i prezzi di vendita dei vini della "Strada del vino", i quali devono essere notificati al Comitato di gestione;  
offrire il materiale informativo della "Strada del vino", approvato dal Comitato di gestione;

allestire uno spazio di degustazione

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica risultano utili, anche se non obbligatori, i seguenti servizi:
  - organizzazione di mini corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini della "Strada del vino";
  - impiego di personale a conoscenza di almeno una lingua straniera;
  - disporre di collegamenti telematici.
3. Le enoteche di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi.

#### **Art. 7 - Standards di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande delle "Strade del vino"**

1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino", gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

- essere ubicati all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L. 164/92;
- esporre una carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza dei vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della "Strada del vino", con indicati i prezzi notificati al Comitato di gestione;
- avere un menù di degustazione comprensivo dei piatti tipici del territorio interessato alla "Strada del vino";
- utilizzare bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
- offrire materiale informativo della "Strada del vino", approvato dal Comitato di gestione.

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica risulta utile, anche se non obbligatoria l'esposizione di un congruo numero di vini della Strada proposti nella Carta dei vini nel locale d'ingresso e/o di accoglienza dei consumatori.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi.

#### **Art. 8 - Standards di qualità delle imprese turistico - ricettive delle "Strade del vino"**

1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le imprese turistico-ricettive devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

- essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L.164/92;
- essere provviste di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla "Strada del vino";
- qualora la struttura turistico-ricettiva, abbia un ristorante all'interno, per questo valgono le indicazioni date per gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- offrire materiale informativo della "Strada del vino", approvato dal Comitato di gestione.

#### **Art. 9 - Logo delle "Strade del vino"**

1. Al fine di offrire un'immagine coordinata ed unitaria delle varie "Strade del Vino", l'Amministrazione Regionale, con proprio atto, definisce il logo-cornice, ai fini di una armonia grafica con i loghi relativi alle singole "Strade del vino".

#### **Art. 10 - Riconoscimento delle "Strade del Vino"**

1. La Giunta Regionale accorda il riconoscimento di " Strada del Vino", in attuazione della disciplina di cui alla Legge 27 Luglio 1999, n. 268, del D. M. 12 luglio 2000 e del

presente Regolamento, su richiesta di un Comitato promotore, che si costituisce in forma di libera Associazione, cui debbono partecipare:

almeno  $\frac{1}{4}$  delle aziende vitivinicole, incluse le strutture cooperative di trasformazione, che producono e/o trasformano uve provenienti da vigneti iscritti all'Albo di cui all'art.15 della L. 10 febbraio 1992, n. 164, e, comunque, non inferiore al limite fissato dal Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, a meno che i richiedenti non rappresentino il 100 % della produzione;

non meno di una cantina produttrice di vini a denominazione di origine;

non meno di un'azienda agrituristica;

non meno di una struttura tra:

d) d) enoteche;

e) e) esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della "Strada del vino";

f) f) imprese turistico- ricettive.

2. Ai fini del riconoscimento della "Strada del vino", il Comitato promotore di cui al comma 1. invia domanda in carta libera alla Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – STAPA-CePICA in cui ricade in prevalenza il territorio della DOC/G oggetto di richiesta. Tale domanda va prodotta per il 2002, entro il 31 maggio 2002; per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun'anno. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) a) il nome della "Strada del vino" e la zona di produzione delle uve di cui alla L.164/92;

b) b) cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada del vino" e individuazione dei relativi percorsi;

c) c) l'elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore;

d) d) l'indicazione del rappresentante delegato a rappresentare il Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda.

3. Alla domanda devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:

a) a) raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici con terreni iscritti all'Albo dei vigneti di cui L.164/92 da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino;

b) b) dichiarazione della C. C. I. A. A. competente per territorio, sulla veridicità di quanto indicato nella precedente lettera a) e sul raggiungimento del limite minimo di cui all'art. 2. comma 2. da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

e) e) dichiarazione, da parte dei singoli soggetti partecipanti, del possesso degli standards di qualità di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, oppure l'impegno a che i soggetti partecipanti al Comitato promotore si adeguino a tali standards all'atto di costituzione del Comitato di gestione;

f) f) dichiarazione dei singoli partecipanti dell'intento di procedere alla costituzione del Comitato di gestione, successivamente al riconoscimento della "Strada del vino";

g) g) bozza del logo della "Strada del vino";

h) h) copia degli atti di delega delle singole aziende con terreni iscritti all'Albo dei vigneti in base alla L. 164/92, al rappresentante legale dell'azienda vitivinicola associata, ai fini dell'adesione al Comitato promotore;

4. Il nome della "Strada del vino" ed il logo non deve ingenerare confusione rispetto ad altri loghi già riconosciuti.

5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, lo STAPA-CePICA effettua la verifica della documentazione prodotta con riferimento, in particolare, a:

gli standards di qualità di base, sopra indicati;

la coerenza al regolamento degli impegni assunti dal Comitato promotore;

la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla L. N. 164/92.

Lo STAPA-CePICA, dopo l'istruttoria, invia il relativo parere all'AGC Settore Primario – SeSIRCA. Il Dirigente del SeSIRCA provvede, dopo aver sentito il "Comitato Regionale per lo sviluppo delle Strade del vino" di cui al successivo Art. 12, ad emanare il decreto di riconoscimento della "Strada del vino" e a darne comunicazione al rappresentante delegato dal Comitato promotore.

6. Per ciascun vino a DOC/G può essere riconosciuta una sola "Strada del vino".

7. Fermo restando i vincoli di cui ai precedenti punti per quanto attiene la rappresentanza delle categorie e i requisiti minimi, un unico Comitato promotore può presentare la richiesta per più vini a denominazione di origine, comunque in ambito provinciale, a condizione che l'ipotesi progettuale risponda all'esigenza oggettiva del prodotto e del territorio in ordine alla valorizzazione integrata e alla integrazione dei percorsi.

Il vincolo relativo all'ambito provinciale non si applica nel caso di aree a denominazione di origine controllata confinanti e fortemente integrate per caratteristiche storiche, paesistiche e produttive.

8. Ai fini del riconoscimento delle "Strade del vino" e in presenza di richieste di riconoscimento, presentate da più Comitati promotori con riferimento alla stessa "Strada del vino", saranno prese in considerazione:

il numero di aziende vitivinicole aderenti alla "Strada del vino" e al Comitato promotore;

il numero di adesioni alla "Strada del vino" e al Comitato promotore;

articolazione della base associativa fra le diverse categorie e l'inclusione di produzioni riconosciute ai sensi del Reg. Ce n. 2081/92 del Consiglio e delle produzioni agroalimentari tradizionali, individuate ai sensi del decreto MIPAF 8.9.99, n. 350;

rispondenza del percorso indicato rispetto alle risolve turistiche, culturali, ambientali, economiche e produttive espresse dal territorio;

alla eventuale integrazione, in ambito provinciale, ai percorsi relativi a più denominazioni di origine;

9. Entro sei mesi dalla data della comunicazione del riconoscimento al Comitato promotore, deve costituirsi il Comitato di gestione e gli aderenti devono aver effettuato gli adempimenti per i quali si sono impegnati, di cui al comma 3 del presente Articolo.

10. Eventuali modifiche dei soggetti aderenti al Comitato di gestione, rispetto all'elenco dei soggetti partecipanti al Comitato promotore, devono essere comunicate all'AGC Settore Primario - SeSIRCA.

11. Entro il termine di cui al punto 9 il Comitato promotore invia all'AGC Settore Primario - SeSIRCA la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e disciplinare con le indicazioni dei soggetti e degli standards di qualità, secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento;

b) indicazione della sede sociale e del legale rappresentante;

12. Sulla base della verifica della documentazione prodotta Il Dirigente del SeSIRCA emana, dopo aver sentito il "Comitato Regionale per lo sviluppo delle Strade del vino" di cui al successivo Art. 12, il Decreto di riconoscimento del Comitato di gestione;

13. Se entro sei dal riconoscimento della "Strada del vino", non si ha la costituzione del Comitato di gestione il riconoscimento della "Strada del vino" decade.

#### **Art. 11 - Comitato di gestione delle "Strade Del Vino"**

1. Il Comitato di gestione delle "Strade del vino", successivamente denominato "Comitato", è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo

svolgimento dei compiti indicati dal presente regolamento. Ai fini della gestione delle "Strade del vino":

- a) a) il Comitato è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- b) b) il Comitato può esercitare le sue funzioni anche per singole sottozone, qualora la denominazione di origine in cui insiste la sottozona, sia espressamente riconosciuta dalla L.164/92;
- c) c) il Comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla "Strada del vino", tutelandone il nome ed il logo prescelto in ogni sede;
- d) d) il Comitato svolge, tra le altre attività, quella formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della "Strada del vino";

2. Lo statuto del Comitato di gestione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) a) il nome della "Strada del vino" che il Comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;
- b) b) la descrizione del logo specifico con il quale si identifica la "Strada del vino" e le norme per il relativo uso, nel rispetto di quanto indicato dal presente Regolamento;
- c) c) le modalità per l'ammissione al Comitato, garantendo l'accesso a tutti i soggetti che ne abbiano diritto;
- d) d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- e) e) l'impegno a mantenere i partecipanti previsti al presente Regolamento nei limiti fissati dall'art. 2 punto 2 dello stesso;
- f) f) gli organi associativi (Assemblea, Consiglio, Presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;
- g) g) h) le modalità di voto in assemblea;
- h) h) le norme per la nomina del Collegio Sindacale ed i relativi compiti;
- i) i) l) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del Comitato;
- j) j) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo una quota fissa di partecipazione al Comitato e una quota annuale;
- m) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Comitato ed associato oppure la costituzione di un collegio dei provviri per la composizione di eventuali controversie tra Comitato e associato;

3. Il Comitato è obbligato a:

- a) a) inviare con cadenza annuale all'AGC Settore Primario - SeSIRCA, una relazione sulle attività da svolgere corredata da un elenco dei soci. La relazione deve contenere la dimostrazione che sono immutate le finalità del Comitato di gestione;
- b) b) comunicare al SeSIRCA ogni variazione, in merito allo Statuto ed alla composizione degli organi del Comitato.
- c) c) collaborare con gli altri Comitati responsabili delle "Strade del vino" e con gli Enti pubblici, per l'espletamento delle attività previste dal presente regolamento.
- d) d) utilizzare il nome della "Strada del vino" e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati.
- e) e) trasmettere al SeSIRCA, con cadenza annuale una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte.

4. Il Comitato è competente a:

- a) a) rappresentare in ogni sede la "Strada del vino";
- b) b) procedere all'attuazione e gestione della "Strada del vino", in conformità con quanto disposto dal presente Regolamento;
- c) c) gestire campagne d'informazione e di promozione per una maggior valorizzazione della "Strada del vino" in ambito nazionale ed internazionale;
- d) d) promuovere l'inserimento della "Strada del vino" nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;

- e) e) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alla finalità proprie della "Strada del vino";
- f) f) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standards minimi indicati dal presente regolamento e gli orari di apertura e chiusura previsti; in caso di difformità può prevedere sanzioni fino all'esclusione dell'Associato;
- g) g) vigilare sul buon funzionamento della "Strada del vino";
- h) h) curare i rapporti con gli Enti locali;
- i) i) presentare domande di contributo;
- j) j) ricevere le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare approvato.

#### **Art. 12 – Comitato Regionale per lo sviluppo delle "Strade del vino"**

Ai fini della armonizzazione delle iniziative e della definizione degli indirizzi programmatici e tecnici per lo sviluppo delle "Strade del vino" è istituito un Comitato consultivo, denominato "Comitato Consultivo per le "Strade del vino"", presieduto dall'Assessore regionale dell'Agricoltura o da suo delegato. Il Comitato è composto dai rappresentanti:

- dei Comitati di Gestione;
- delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;
- delle CCIAA competenti per territorio;
- dell'Assessorato all'Agricoltura;
- dell'Assessorato al turismo;
- dell'Assessorato Attività produttive;
- dell'Assessorato alla tutela dei beni paesistico-ambientali e culturali;
- dell'ERSAC;
- delle 4 Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura acquisisce il parere del Comitato in occasione della emanazione di nuovi indirizzi in materia, nella fase istruttoria delle richieste di riconoscimento delle "Strade del vino" e ai fini dell'impostazione di programmi promozionali per lo sviluppo delle stesse.

In occasione delle riunioni il Comitato può sentire, in considerazione degli argomenti trattati, i rappresentanti delle principali Associazioni di settore operanti in Campania.

Le sedute sono valide se sono presenti non meno di un terzo dei componenti.

#### **Art. 13, punto 1 del Regolamento delle Strade del vino:**

1. I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono partecipare al solo Comitato promotore. I Comuni e le Province dispongono, in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta dei Comitati di gestione.
2. Gli STAPA-CePICA effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e, in caso di gravi inadempienze da parte del Comitato di gestione e di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta Regionale la revoca del riconoscimento di "Strada del Vino".

#### **Art. 14 - Ulteriore applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche per "Strade e/o percorsi" finalizzate alla valorizzazione anche congiunta di *altre produzioni di qualità, tipiche e/o tradizionali, con particolare riguardo all'olio d'oliva.*

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.